



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 58

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 marzo 2023

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	7
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	14
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	23
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	31
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	»	72
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	73

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria
27^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CAMPIONE (*Fdl*) illustra, per i profili di competenza della Commissione giustizia, il disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli e reca disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. La Commissione è chiamata a rendere un parere alla 1^a Commissione.

La tematica dell'affidamento familiare dei minori rappresenta un tema complesso che copre molti profili di competenza della Commissione giustizia.

Come indicato dalla relazione al disegno di legge, uno dei principali diritti dei bambini è quello di avere una famiglia e crescere in un ambiente familiare ed accogliente, come riconosciuto anche dalla legge 4 maggio 1983, n.184 in materia di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, come modificata nel 2001.

Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 184, il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, ma laddove ciò non sia possibile, lo stesso articolo prevede che il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare oppure, in man-

canza, in un istituto di assistenza pubblico o privato. L'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n.184 del 1983, è disposto dal servizio sociale locale; quando manca tale assenso, provvede il Tribunale per i minorenni.

La realizzazione di servizi per minori è una delle principali e più delicate funzioni svolte dai comuni, che porta con sé ingenti oneri a carico delle Amministrazioni sia per la multidimensionalità delle problematiche e la vulnerabilità dei destinatari, sia per la complessità della rete di presa in carico che si articola attraverso una molteplicità di interventi che vanno dalla prevenzione del disagio e del sostegno alla famiglia di origine, ad attività di promozione, educazione, cura e protezione che coinvolgono diversi attori, istituzionali e non.

La crisi socio-economica derivante dalla pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina hanno certamente aumentato le fragilità di molte famiglie, ed è cresciuta l'esigenza di garantire sempre maggiori interventi di cura e protezione per i bambini e le bambine.

In ragione di questa fondamentale funzione svolta dai comuni, prevista dalla legge e in molti casi su ordine dei Tribunali per i minorenni, è indispensabile assicurare un contributo da parte dello Stato al fine di sostenere anche solo parzialmente gli oneri. Il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro annui per la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dai comuni per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.

Il comma 2 del disegno di legge dispone che le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori sono tenuti a presentare annualmente all'ente erogatore, in formato digitale, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il parere non ostativo avanzato dalla relatrice che risulta approvato.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla 5^a Commissione.

Il provvedimento, sul piano generale, è stato adottato dal Governo con le finalità di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e contemporaneamente semplificare una serie di procedure per abbreviare i tempi necessari al raggiungimento di tali obiettivi. Si articola pertanto in un complesso di interventi che riguardano numerosi settori, dalla pubblica amministrazione alle imprese.

Per quanto riguarda in particolare la parte di competenza della Commissione ricorda in primo luogo l'articolo 10 riguardante disposizioni in materia di efficientamento del comparto della giustizia. Nello specifico il comma 1 consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, in relazione a concorsi già banditi. Il comma 2 è riferito invece all'assunzione degli addetti all'ufficio del processo e al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse disponibili. Illustra quindi l'articolo 35 concernente la conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico. I commi 1 e 2 dell'articolo in questione dispongono la disciplina relativa alla conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti civili purché definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno. I commi 3 e 4 hanno ad oggetto invece l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile estendendo la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati. Si prevede inoltre che le disposizioni del comma 3 abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.

L'articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione introducendo norme di natura procedimentale volte a prevedere la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private nonché gli interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.

L'articolo 37 dispone modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 in tema di controversie in materia di condominio, prevedendo che tali modifiche trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di crisi di impresa con particolare riferimento alle dilazioni del debito verso l'Agenzia delle entrate e l'accesso all'istituto della composizione negoziata della crisi; l'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti al fine di abolire il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e le cooperative esterne ed attribuisce al Ministero della Giustizia la competenza ad individuare schemi di contratto e tipologia del medesimo e il costo massimo delle prestazioni. Infine l'articolo 40 prevede una serie di disposizioni in materia di giustizia tributaria finalizzate ad accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e volte a modificare il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado. L'articolo reca

infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi in materia tributaria ponendo in capo all'Agenzia delle entrate il deposito di appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi della vigente normativa.

Il PRESIDENTE, verificato che non vi sono interventi in discussione generale, invita il relatore a predisporre una proposta di parere sulle parti di competenza da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria
31^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (n. COM(2022) 695 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, relativa alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento degli atti attestanti la filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione.

Ricordando le relazioni del Governo, le numerose audizioni svolte e i riferimenti normativi del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Convenzione dell'ONU sull'infanzia del 1989, e considerando i contenuti delle principali pronunce giurisprudenziali in materia, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, il Relatore propone di adottare una risoluzione in cui si esprime un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, a motivo di alcune disposizioni contenute nella proposta.

In particolare, la proposta non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui, nei casi di surrogazione di maternità, consente di invocare il motivo dell'ordine pubblico solo caso per caso e in

quanto non prevede di poterlo invocare per negare il riconoscimento del certificato europeo di filiazione. Inoltre, la proposta non prevede la possibilità per gli Stati membri di assicurare il pieno rispetto dei diritti dei figli mediante strumenti diversi da quello del riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di atti pubblici o di certificati europei di filiazione, quale per esempio l'istituto dell'adozione in casi particolari, previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Appare quindi condizione essenziale per una valutazione positiva che la proposta preveda esplicitamente la possibilità di invocare la clausola dell'ordine pubblico in via generale su tutti i casi di filiazione per maternità surrogata, a condizione di assicurare una tutela alternativa ed equivalente, quale quella del citato istituto dell'adozione in casi particolari, e che ciò valga esplicitamente anche con riguardo al certificato europeo di filiazione.

Per una valutazione esaustiva dei contenuti della risoluzione, il Presidente rinvia al testo dello schema, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), considerate le numerose audizioni e l'importanza della materia, chiede di poter disporre di un congruo tempo per svolgere un adeguato confronto all'interno del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE assicura il necessario tempo di approfondimento, su un argomento che investe la importante e delicata materia della tutela dei minori e della dignità della persona.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento in titolo relativa alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695);

valutate le relazioni del Governo, elaborate dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, e trasmesse ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto delle audizioni dell'avvocato Gianfranco Amato, del consigliere Alberto Giusti, di rappresentanti dell'associazione Famiglie arcobaleno e dell'associazione Rete Lenford, del professor Emanuele Bilotti, dell'avvocato Maria Paola Costantini, della professoressa Mirzia Bianca, dell'avvocato Antonio Rotelli e del professor Gian Luca Contaldi, svolte il 20 febbraio 2023, nonché delle audizioni del professor Mauro Paladini e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dottoressa Carla Garlatti, svolte il 7 marzo 2023;

considerato che la proposta ha come base giuridica l'articolo 81 del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria civile, e in particolare il paragrafo 3 che consente al Consiglio di adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo;

considerata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, che impone agli Stati parti di rispettare e garantire i diritti dei minori senza discriminazioni di alcun tipo e di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dalla situazione dei suoi genitori, perseguendo in modo preminente l'interesse superiore del minore, inteso ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli articoli 3 e 12 della stessa Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche garantendo il diritto all'ascolto del minore, ovvero la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e che tale opinione sia presa debitamente in considerazione;

condivisa la finalità della proposta, volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione e al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore, a fronte di una situazione in cui si stima che attualmente due milioni di minori si trovino in stato di non pieno riconoscimento, della filiazione accertata in uno Stato membro, da parte di un altro Stato membro, e ritenuto pertanto obiettivo prioritario, da perseguire con forza, la salvaguardia dei diritti personali e delle condizioni di tutela giuridica e affettiva del bambino dalla nascita alla maggiore età;

ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché alcune disposizioni contenute nella proposta, e in particolare l'obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da un altro Stato membro, che attestano la filiazione, e l'obbligo di riconoscimento del certificato europeo di filiazione, non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

La Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite n. 38162, del 30 dicembre 2022, ha confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di attestazione della genitorialità da questa avente origine e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali.

La stessa Corte ha quindi individuato, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento nazionale e in mancanza di diverso intervento legislativo, nella «adozione in casi particolari» ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello *status* di figlio, al legame di fatto con il *partner* del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

La Corte ha quindi concluso che, anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022, la «adozione in casi particolari», per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione.

La proposta di regolamento invero consente l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento di un docu-

mento di un altro Stato membro che accerta il rapporto di filiazione, come chiaramente espresso agli articoli 31 e 39 della proposta. Tuttavia, ciò è previsto in via del tutto eccezionale e come eventualità da valutare caso per caso.

L'articolato, infatti, anzitutto richiama all'articolo 2 i limiti che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE impone all'invocazione dell'ordine pubblico, con particolare riguardo al riconoscimento del rapporto di filiazione, finalizzato a consentire al minore di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascun genitore, i suoi diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione (e solo questi), quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e i diritti ad essi connessi e derivanti (sentenza del 14 dicembre 2021, causa C-490/20).

Inoltre, all'articolo 22 e agli stessi articoli 31 e 39, si esplicita che la clausola dell'ordine pubblico può essere invocata solo per manifesta contrarietà ad essa, a cui si aggiunge che il diniego può essere esercitato solo nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Al considerando n. 14 si esemplifica il limite alla clausola dell'ordine pubblico, dichiarando che essa non può essere invocata per giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione.

Infine, la relazione illustrativa della proposta chiarisce che, nel valutare un eventuale diniego del riconoscimento della filiazione per motivi di ordine pubblico, le autorità degli Stati membri devono tenere conto dell'interesse del figlio, in particolare della tutela dei suoi diritti, compresa la salvaguardia di legami familiari autentici tra il figlio e i genitori, e che il motivo dell'ordine pubblico quale fondamento del diniego del riconoscimento deve essere utilizzato in via eccezionale e alla luce delle circostanze di ciascun caso, ossia non in modo astratto per escludere il riconoscimento della filiazione quando, ad esempio, i genitori sono dello stesso sesso. Per essere negato, il riconoscimento dovrebbe essere manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto perché, ad esempio, i diritti fondamentali di una persona sono stati violati in fase di concepimento, nascita o adozione del figlio oppure di accertamento della filiazione. Le autorità degli Stati membri non potrebbero quindi negare, per motivi di ordine pubblico, il riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico che accertino la filiazione mediante adozione da parte di un uomo solo, o che accertino la filiazione nei confronti dei due genitori in una coppia dello stesso sesso per il solo motivo che i genitori sono dello stesso sesso.

Similmente, il certificato europeo di filiazione ha efficacia probatoria in tutti gli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 53, infatti, esso produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari e costituisce titolo idoneo per l'iscrizione

della filiazione nel pertinente registro di uno Stato membro, al pari delle citate decisione giudiziaria o atto pubblico di accertamento della filiazione. Tuttavia, a differenza di queste, non si riscontra alcuna disposizione nella proposta che consenta il diniego degli effetti del certificato europeo di filiazione mediante l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico. Sembrerebbe esservi pertanto un'incongruenza interna al testo normativo che, qualora non sanata, impedirebbe di invocare il motivo dell'ordine pubblico al fine di negare il riconoscimento di un certificato europeo di filiazione qualora tale filiazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

La proposta, pertanto, non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui consente di invocare il motivo dell'ordine pubblico solo caso per caso e in quanto non prevede di poterlo invocare per negare il riconoscimento del certificato europeo di filiazione. Inoltre, la proposta non prevede la possibilità per gli Stati membri di assicurare il pieno rispetto dei diritti dei figli mediante strumenti diversi da quello del riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di atti pubblici o di certificati europei di filiazione, quale per esempio l'istituto dell'adozione in casi particolari, previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Appare quindi condizione essenziale che la proposta preveda esplicitamente la possibilità di invocare la clausola dell'ordine pubblico in via generale su tutti i casi di filiazione per maternità surrogata, a condizione di assicurare una tutela alternativa ed equivalente, quale quella del citato istituto dell'adozione in casi particolari, e che ciò valga esplicitamente anche con riguardo al certificato europeo di filiazione.

In particolare, con riguardo ai limiti evocati alla possibilità di negare un riconoscimento a motivo della manifesta contrarietà all'ordine pubblico, tra cui quello di procedere solo caso per caso, la Corte di cassazione, ha evidenziato «che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità», insite in ogni forma di surrogazione di maternità, che è da ritenersi sempre lesiva della dignità della gestante, ma anche potenzialmente dello stesso bambino. In questo senso, la Corte ha chiarito che, «di fronte a una scelta legislativa che tutela valori fondamentali non è consentito all'interprete ritagliare dalla fattispecie normativa, per escluderle dal raggio dell'operatività dell'ordine pubblico internazionale, forme di surrogazione che, sebbene vietate in Italia, non sarebbero (secondo tale interpretazione) in grado di vulnerare, per le modalità della condotta o per gli scopi perseguiti, il nucleo essenziale del bene giuridico protetto».

La Corte spiega che, a prescindere dalla modalità procreativa, il bambino nato ha il diritto fondamentale alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo. In tal senso il bambino avrebbe certamente il diritto di essere allevato anche dalla madre che lo ha partorito, la quale potrebbe anch'essa voler svolgere la funzione materna. A ciò seguirebbe l'interesse del minore a un riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico di

tale legame con la madre gestante. La mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso.

In aggiunta, quanto al riconoscimento di sentenze straniere sul tema della maternità surrogata, la Corte ha sottolineato che non può esservi «arretramento del controllo sui principi essenziali della *lex fori* in materie che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica». È stata così ribadita la necessità di un divieto assoluto di tale pratica, sottolineando, tra l'altro, come una valutazione caso per caso farebbe ricadere sull'ufficiale di stato civile la scelta relativa al riconoscimento della genitorialità intenzionale.

Infine, con riferimento all'articolo 51 della proposta, e al riferimento ivi contenuto alla legge applicabile all'accertamento della filiazione, si ritiene necessario che tale legge sia individuata con criteri stringenti, basati sulla residenza abituale pregressa, debitamente accertata, a tutela di entrambe le parti del rapporto coniugale, per esempio in caso di separazione di fatto con sottrazione del minore a uno dei genitori.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria
48^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

La relatrice NOCCO (*FdI*) si riserva di predisporre il parere sul provvedimento alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506-A) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo proposto dalla Commissione, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità con riguardo a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), numero 2), e lettera *c*), numero 1), nonché dall'articolo 4, comma 2, lettere *c*) e *i*), numero 2). Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti identici 1.1 (testo corretto) e 1.2, in quanto eliminano il riferimento alla soglia di spesa di cui all'articolo 1, comma 791, della legge n.197 del 2022. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.3, 1.7, 1.17 e 1.18. Riguardo all'articolo 2, occorre avere una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.300. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.201 (*già* 1.13) e 2.21. Determinano maggiori oneri le proposte 2.36, 2.44 e 2.45. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.64. Occorre valutare la sussistenza a legislazione vigente delle risorse finanziarie per l'attuazione delle analoghe proposte 2.68 e 2.70. Relativamente all'articolo 3, occorre avere conferma che le attività previste dall'emendamento 3.201 (*già* 3.21) possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.38 e 3.30. Occorre valutare le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 3.35 e 3.36. Comporta maggiori oneri la proposta 3.205. In relazione all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.4, identico alla proposta 4.5 e analogo alla proposta 4.3, nonché della proposta 4.7, analoga alle proposte 4.8 e 4.9. Determina maggiori oneri l'emendamento 4.207. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.24, identica al 4.25 e analoga al 4.208 (*già* 4.26). Occorre valutare la quantificazione degli oneri dell'emendamento 4.35. Comportano maggiori oneri le proposte 4.220 (*già* 4.69), 4.222 (*già* 4.68) e 4.223 (4.64). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.221 (*già* 1.10). Occorre avere una quantificazione degli effetti finanziari per le proposte identiche 4.228 (*già* 4.89) e 4.229 (*già* 4.90). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.230 (*già* 4.91) e 4.231 (*già* 4.92). Determinano maggiori oneri le proposte 4.232 (*già* 4.94), 4.234 (*già* 4.99) e 4.239 (*già* 4.111). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.235 (*già* 4.102). Per quanto concerne l'articolo 5, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.200, 5.1, 5.4,

5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44 e 5.45. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50 e 5.0.300. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40 e 5.41. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.8, 8.9 e 8.10. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 8.4, 8.6 e 8.200. Per quanto riguarda l'ultimo capoverso del COORD.1, appare opportuno valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della parte in cui le parole: «per tutte le figure professionali occupate» sono sostituite con le seguenti: «comunque occupati». Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di profili di onerosità sul testo-A in esame.

Evidenzia il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 1.

In ordine agli emendamenti segnalati all'articolo 2 esprime il parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati, evidenziando peraltro come sulle proposte 2.68 e 2.70 le risorse non risultino capienti.

In ordine all'articolo 3 esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice, evidenziando come in ordine alla proposta 3.201 le previste attività non possano essere svolte con le risorse stanziata a legislazione vigente.

Il parere del Governo è contrario altresì su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 4, su cui sottolinea, peraltro, come la proposta 4.7 e le analoghe 4.8 e 4.9 afferiscano ad una riforma di settore già attivata, risultando comunque su tali proposte il parere contrario dell'Esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime il parere contrario dell'Esecutivo su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice in ordine all'articolo 5, nonché su tutti gli emendamenti segnalati relativi all'articolo 8.

In ordine all'emendamento COORD.1, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla prevista sostituzione, all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), n. 3), del riferimento a tutte le figure professionali occupate, con la diversa dicitura recata nell'emendamento di coordinamento, poiché tale modifica testuale risulta suscettibile di determinare effetti onerosi.

Formula altresì il parere contrario dell'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.200, non segnalata nella relazione illustrativa, poiché la definizione risulta ampliativa e dunque suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il parere del Governo è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone, in ordine al parere espresso dal Governo sull'emendamento COORD.1, la formulazione di

una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta quindi ad espungere la modifica testuale riferita all'articolo 5, attesa la onerosità della stessa.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3, 1.7, 1.17, 1.18, 1.200, 2.12, 2.16, 2.300, 2.201 (già 1.13), 2.21, 2.36, 2.44, 2.45, 2.64, 2.68, 2.70, 3.201 (già 3.21), 3.38, 3.30, 3.35, 3.36, 3.205, 4.4, 4.5, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.207, 4.24, 4.25, 4.208 (già 4.26), 4.35, 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68), 4.223 (già 4.64), 4.221 (già 1.10), 4.228 (già 4.89), 4.229 (già 4.90), 4.230 (già 4.91), 4.231 (già 4.92), 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99), 4.239 (già 4.111), 4.235 (già 4.102), 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44, 5.45, 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50, 5.0.300, 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40, 5.41, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.4, 8.6 e 8.200.

Sul COORD.1, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'Art. 5, capoverso: "Al comma 2, lettera *b*), numero 3)", delle seguenti parole: "e le parole: 'per tutte le figure professionali occupate' con le seguenti: 'comunque occupati'".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (n. 24)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (n. 25)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 26)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 27)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2021. La ripartizione è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni del 2018 relative ai redditi del 2017.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 171,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Solo il 41,8 per cento dei contribuenti (17,2 milioni su un totale di 41,2 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi.

Rispetto all'importo di circa 215,8 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2021 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 62,5 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2021, le decurtazioni ammontano a circa 137,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 – la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla

capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2021, risulta pari a 78.070.670 euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2021 si tratta di 15,6 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2021 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 62.456.536 euro.

Il piano di ripartizione delle risorse 2021 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. L'importo di 62.456.536 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 12.491.307 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale – come già negli scorsi anni – non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Fa presente che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2022 – sulla base di quanto disposto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 – la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 24); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 25); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 26); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 27).

Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria – prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del riparto – va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (12.491.307 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che – ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 – sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 1.605.207 euro per la categoria «Beni culturali»; 58.940 euro per la categoria «Calamità naturali»; 59.692 euro per la categoria «Rifugiati»; 6.758 euro per la categoria «Fame nel mondo». La dotazione spettante alla categoria «Conservazione di beni culturali» risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 7.528.735 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2021 quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 21.625.249 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2021 sono pervenute 281 istanze, così suddivise: 143 per la fame nel mondo, di cui 127 ammesse alla valutazione tecnica; 22 per calamità naturali, di cui 15 ammesse alla valutazione tecnica; 87 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 38 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per conservazione beni culturali, di cui 17 ammesse alla valutazione tecnica. Delle istanze pervenute, 136 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 197 progetti. Di questi, 145 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2021, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2021.

Le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi in esame sono risultate pari a 116 (allegato n. 5 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno una validità di 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile

viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.

Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Segnala che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2021, per un complesso di risorse non assegnate pari a circa 22,2 milioni. Si è proceduto quindi nel seguente modo: l'importo residuo della Categoria «Assistenza ai rifugiati», pari a 5.874.030 euro, è stata distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica), determinando per ognuna di esse un incremento di 1.958.010 euro. L'importo residuo della Categoria «Conservazione dei beni culturali», pari a circa 16,4 milioni di euro, è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del vincolo di destinazione, imposto con norma primaria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Un ultimo rilievo riguarda la categoria «Calamità naturali», con riferimento alla quale la Relazione sottolinea che la dotazione disponibile (14.508.257 euro) consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria, con una somma residua, pari a 66.678 euro. Poiché tale residuo non consente il finanziamento integrale del progetto collocatosi al decimo posto nella graduatoria (per il quale è stato richiesto un contributo di euro 1.615.000) si ritiene opportuno riassegnare al capitolo 224 il residuo della ripartizione della categoria «Calamità naturali» (66.678 euro), per utilizzarlo nella ripartizione del prossimo anno, sempre nell'ambito della categoria «Calamità naturali».

All'esito dell'istruttoria, dunque, l'importo complessivamente ripartito delle disponibilità dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale è risultato pari a 62,5 milioni di euro, cui si sono aggiunte ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità «Fame nel mondo», con il 51 per cento delle domande presentate (143 domande su 281 totali). Tale categoria è risultata anche avere il maggior numero di interventi ammessi al contributo rispetto al numero di domande: su 143 domande presentate ne sono state finanziate 64, il 44,8 per cento; per la categoria «Conservazione beni culturali» risultano finanziati il 27,6 per cento degli interventi presentati (8 domande su 29 presentate); per la categoria «Calamità naturali» risultano finanziati il 40,9 per cento degli in-

terventi (9 su 22 domande). Per quanto concerne la categoria relativa alla «Assistenza rifugiati e minori stranieri», sono stati finanziati il 40,2 per cento degli interventi richiesti (35 su 87) ma si rileva anche che quasi il 60 per cento delle istanze pervenute sono state escluse (52 su 87) per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 31 marzo 2021 (*Doc. LXIV, n. 3*), relativa all'erogazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale dell'anno 2020, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, si rinvia al Dossier n. 56 curato dai Servizio Studi della Camera e del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria
29^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Sandra SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-00245 (già 4-00039) del senatore Loreface in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riconosce una detrazione del 75 per cento per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Considerando che la dicitura «edifici già esistenti» ha creato dubbi interpretativi, in special modo riguardo a quegli immobili demoliti e ricostruiti conservando la medesima cubatura, con l'atto di sindacato ispettivo chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente adottando un'interpretazione della norma il più ampia possibile al fine di garantire la piena applicazione della stessa, nonché di valutare una proroga dell'agevolazione in argomento.

Per quanto concerne la proroga dell'agevolazione di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il rappresentante del Governo evidenzia che l'articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha modificato la disposi-

zione in oggetto estendendo sino al 31 dicembre 2025 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, per la fruizione della detrazione *de qua*.

In merito ai dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione della detrazione in argomento, osserva che l'Agenzia delle entrate, con la circolare 23/E del 23 giugno 2022, ha chiarito che «La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti". L'agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia"».

L'oratrice conclude dichiarando che l'eventuale adozione degli interventi auspicati dall'interrogante volti a garantire la piena applicazione della norma – come quello inteso ad applicare la detrazione di cui all'articolo 119-ter del DL Rilancio anche in ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici, con la stessa volumetria preesistente – richiede un apposito intervento normativo in relazione al quale è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

Interviene in replica il senatore LOREFICE (M5S), dichiarandosi insoddisfatto della risposta, meramente riepilogativa delle interpretazioni rese dall'Agenzia delle Entrate: viceversa, la materia delle agevolazioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche meriterebbe la massima attenzione del Governo e della maggioranza. Sollecita quindi un intervento, anche di tipo interpretativo, in grado di garantire la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, ai sensi del Testo unico dell'edilizia, in grado di eliminare le barriere architettoniche laddove tale intervento si rendesse necessario.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SULL'INTERROGAZIONE SVOLTA IN TEMA DI INTERVENTI EDILIZI

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) sottolinea il rilievo della questione, oggetto dell'interrogazione svolta.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE), rimarca l'esigenza di svolgere un approfondimento circa le motivazioni sottese all'agevolazione prevista dalla normativa vigente, dando atto al senatore Lorefice di aver sollevato una questione rilevante.

Il senatore LOREFICE (M5S) ribadisce l'esigenza di un intervento che possa consentire, preso atto dell'impossibilità di operare in maniera

diversa, l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio per installare impianti di ascensione e eliminare le barriere architettoniche.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da attuare nell'anno 2023 (n. 21)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n.722. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore MELCHIORRE (*Fdl*) propone di esprimere un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (n. COM(2022) 546 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, ricordando che, come rilevato nella relazione del Governo, la proposta di regolamento relativo ai pagamenti istantanei in euro è parte integrante delle iniziative annunciate nella Strategia per i pagamenti al dettaglio adottata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 per promuovere soluzioni di pagamento pan-europee sicure ed efficienti per gli utenti di servizi di pagamento (di seguito USP). I pagamenti istantanei, infatti, si caratterizzano per essere un servizio di pagamento disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in cui il trasferimento di valore tra pagatore e beneficiario avviene in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che sono processati dai prestatori di servizi di pagamento (di seguito PSP) solo durante l'orario lavorativo e vengono eseguiti in un giorno. I pagamenti istantanei, dunque, offrono soluzioni rapide e innovative agli utenti, consumatori e imprese, ma rappresentano anche l'opportunità per gli operatori di settore di sviluppare nuove soluzioni di pagamento sia fisiche, sia per le transazioni online. L'intervento è quindi coerente anche con la Strategia in materia di finanza digitale della Commissione europea, volta a permettere che le imprese e i consumatori europei possano trarre vantaggio dai benefici della finanza digitale, disciplinandone i relativi rischi.

Lo schema di trasferimento relativo al servizio di bonifico istantaneo (*SCT Inst Scheme*) è stato lanciato nel novembre 2017 dall'*European Payments Council (EPC)* ed è, attualmente, un servizio rimesso alla libera adesione dei PSP. I potenziali vantaggi dei bonifici istantanei per i consumatori e le imprese europee sembrano, tuttavia, ostacolati dalla lenta adesione dei PSP e dalla relativa scarsa diffusione di tale tipologia di servizio. Come stimato nella valutazione d'impatto della Commissione europea, alla fine del 2021, circa il 11 per cento dei bonifici in euro inviati nell'UE erano istantanei.

L'intervento normativo mira pertanto a modificare la regolamentazione in vigore al fine di promuovere l'impiego di tale metodo di pagamento.

La proposta di regolamento si inserisce in un quadro normativo già ben definito ed è presentata sotto forma di emendamento al c.d. Regolamento SEPA (*Single Euro Payments Area*), il Regolamento (UE) 260/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 che disciplina i requisiti tecnici e di business per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. La SEPA, come noto, consente a tutti i soggetti (pubblici o privati) di inviare o ricevere facilmente pagamenti, anche transfrontalieri, in Europa ed è stata inizialmente lanciata nel 2002 con il sostegno della Commissione europea, al fine di sviluppare schemi armonizzati di regole e procedure per l'esecuzione dei pagamenti in euro.

La proposta persegue tre obiettivi generali, tra loro correlati: *i)* rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili, prevedendo un obbligo per i fornitori di servizi di pagamento dell'UE, che già offrono bonifici in euro, di offrire anche la loro versione istantanea, con applicazione di corrispondenti soglie di costi; *ii)* rendere tale strumento di pagamento più sicuro, attraverso la previsione di una verifica della corrispondenza tra le coordinate bancarie (IBAN) e il nome del beneficiario per prevenire errori o frodi; *iii)* eliminare le frizioni nell'elaborazione dei pagamenti istantanei in euro preservando l'efficacia dello *screening* delle persone soggette a sanzioni dell'UE.

Nel dettaglio, la proposta introduce nel regolamento SEPA disposizioni supplementari in materia di pagamenti istantanei in euro e specifica quali PSP devono conformarsi a tali disposizioni.

Sono introdotte quattro nuove definizioni, di «bonifico istantaneo», che stabilisce i principali requisiti tecnici e chiarisce che si tratta di una sottocategoria di bonifici in euro; di «interfaccia USP» (interfaccia degli utilizzatori dei servizi di pagamento), che chiarisce ulteriormente le disposizioni sul diritto degli utilizzatori dei servizi di pagamento di effettuare i pagamenti istantanei attraverso gli stessi canali utilizzati per effettuare altri tipi di bonifico; di «identificativo del conto di pagamento», che chiarisce che un «identificativo del conto di pagamento» dovrebbe essere considerato come l'identificativo unico di cui all'articolo 88 della seconda direttiva sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2, e definito all'articolo 4, punto 33, di tale direttiva; e di «persone o entità incluse nell'elenco», che chiarisce che i PSP dovrebbero seguire la procedura di cui all'articolo

5-*quinquies* della presente proposta per garantire il rispetto delle sanzioni dell'UE che comportano l'obbligo di congelare i beni di singole persone o entità e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione direttamente o indirettamente.

L'attuale definizione di «sistema di pagamento al dettaglio» è modificata per riflettere varie modalità di regolamento delle operazioni di pagamento al dettaglio, tra cui il regolamento non effettuato in *batch* (per singola operazione) e l'esecuzione 24 ore su 24 dei pagamenti istantanei in tempo reale.

Ai sensi dell'articolo 5-*bis*, i PSP che offrono bonifici in euro saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione dei pagamenti istantanei in euro. Per questo servizio sono stabilite alcune specifiche tecniche, tra cui l'obbligo di ricevere gli ordini di pagamento ed essere raggiungibili per i pagamenti istantanei 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, senza alcuna possibilità di fissare momenti limite o di restringere il trattamento dei pagamenti istantanei ai soli giorni lavorativi.

Le interfacce cliente (USP) attraverso cui è possibile impartire gli ordini di bonifico devono anche consentire l'invio di ordini per i pagamenti istantanei. Se un PSP offre la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli per bonifici raggruppati a pacchetto, deve offrire lo stesso servizio per i pagamenti istantanei. L'introduzione di tali obblighi sarà scaglionata nel tempo.

Ai sensi dell'articolo 5-*ter* e della modifica del regolamento (UE) 2021/1230, le commissioni applicate dai PSP per l'invio o la ricezione di pagamenti istantanei in euro non dovrebbero essere superiori a quelle applicate dallo stesso PSP per l'invio o la ricezione di bonifici non istantanei in euro. Tale obbligo si applicherà a tutti i PSP che offrono pagamenti istantanei in euro, compresi quelli che non sono tenuti a offrire pagamenti istantanei (come gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica). Per alcune operazioni di pagamento istantaneo in euro, in particolare i pagamenti istantanei transfrontalieri in euro eseguiti da un PSP situato in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri potrebbe comportare una commissione superiore a quella richiesta dalla presente proposta. Al fine di conseguire appieno l'obiettivo di incentivare gli USP a preferire i pagamenti istantanei in euro, il regolamento (UE) 2021/1230 è modificato per garantire che il prezzo di un pagamento istantaneo transfrontaliero in euro sia uguale o inferiore a quello di un bonifico ordinario transfrontaliero in euro corrispondente, anche se ciò significa che il prezzo per tale pagamento istantaneo transfrontaliero in euro differisca da quello di un pagamento istantaneo nazionale corrispondente nella valuta dello Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 5-*quater*, tutti i PSP che offrono il servizio di invio di pagamenti istantanei in euro (compresi quelli che non sono tenuti a farlo) sono tenuti a offrire ai propri USP un servizio che verifichi che l'IBAN del beneficiario corrisponda al nome del beneficiario e che notifichi all'USP le eventuali discrepanze rilevate. La notifica deve essere

inviata prima che il pagatore finalizzi l'ordine di pagamento istantaneo e prima che i PSP effettuino detto pagamento. In ogni caso, l'utente è libero di decidere se impartire o meno un ordine di pagamento istantaneo.

L'utilizzo di tale servizio da parte di un utente non incide sulla responsabilità del PSP per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva dei pagamenti istantanei, come stabilito agli articoli 88 e 89 della PSD2.

I PSP dovrebbero notificare agli USP le eventuali discrepanze rilevate tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario, indicati dall'ordinante, per i bonifici istantanei nazionali e transfrontalieri in euro. La presente proposta non limita tale servizio ai bonifici istantanei e pertanto non impedisce ai PSP di estenderlo anche ad altri tipi di bonifico.

I PSP possono addebitare una commissione per l'utilizzo di tale servizio e gli USP non sono obbligati a utilizzarlo.

Ai sensi dell'articolo 5-*quiquies*, i PSP sono tenuti a seguire un approccio armonizzato in modo che le sanzioni dell'UE possano essere applicate senza le sovrapposizioni, le inefficienze e i conseguenti intoppi dovuti alle divergenze dei processi di *screening* applicati dai PSP. L'approccio armonizzato riguarda i tipi specifici di sanzioni applicabili a singole persone ed entità, vale a dire l'obbligo di congelare i beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. I PSP sono tenuti a verificare almeno una volta al giorno se i loro clienti sono persone o entità designate soggette a sanzioni dell'UE, e in ogni caso immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali designazioni nuove o modificate.

Qualora il PSP di un pagatore o di un beneficiario ometta di effettuare la verifica richiesta e sia successivamente coinvolto nell'esecuzione di un pagamento istantaneo per un pagatore o un beneficiario soggetto a sanzioni dell'UE, esso è responsabile di eventuali danni finanziari causati all'altro PSP coinvolto nel pagamento derivanti da sanzioni ai sensi dei pertinenti regolamenti dell'UE in materia.

Ai sensi dell'articolo 11, le sanzioni inflitte ai PSP per l'inosservanza degli obblighi giuridici contenuti nella presente proposta sono di competenza degli Stati membri. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. I livelli minimi applicabili per le sanzioni che le autorità nazionali possono infliggere in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sanzioni dell'UE sono stabiliti nel nuovo paragrafo 1-*ter* dell'articolo 11 del regolamento SEPA. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le sanzioni applicabili nella propria giurisdizione.

Il presidente GARAVAGLIA avverte che sull'atto in titolo la Commissione procederà, come anticipato in Ufficio di Presidenza, alle audizioni di carattere tecnico e dei soggetti coinvolti, nonché degli europarlamentari impegnati nell'esame della proposta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra i contenuti del provvedimento in titolo, facendo presente che decreto-legge si compone di 58 articoli. Per quanto riguarda i profili di interesse per la 6^a Commissione, segnala quanto segue.

L'articolo 15 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto ed autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività svolte.

L'articolo 16 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto. L'Agenzia del demanio è autorizzata a usare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la

medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni dello Stato – ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali – e riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.

Il comma 3 dell'articolo 34 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.

L'articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all'Agenzia delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 58, il decreto-legge è vigente dal 25 febbraio 2023.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relattrice BUCALO (*FdI*), la quale con riferimento alle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, gli articoli da 23 a 25 che compongono il Titolo II, Capo II, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito».

L'articolo 23 prevede che, al fine di raggiungere *milestone* e *target* del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito *le équipe* formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).

Passa, quindi, all'articolo 24, il cui comma 1 consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta per cia-

scun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possano avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate.

Il comma 3 dispone che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi.

Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

Fa menzione, infine, del comma 5, il quale autorizza la spesa 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, e del comma 6, che detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative.

Si sofferma poi sull'articolo 25, il quale modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

Prosegue con l'illustrazione del Capo III, «Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca», che comprende gli articoli da 26 a 28.

Per quanto riguarda l'articolo 26, specifica che esso riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti.

Esso modifica, altresì, la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca.

L'articolo in argomento esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle de-

rivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Reca, ancora, una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero.

Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca.

Specifica, infine, i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.

Passa a dare conto dell'articolo 27, il cui comma 1 stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori rappresentanti di altri Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata.

Il comma 2 del medesimo articolo 27 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservino le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate.

Ai sensi del comma 3, i predetti soggetti adempiono alle disposizioni dell'articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile, ferma restando la possibilità che il Ministero effettui verifiche.

In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

Ai sensi del comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

Accenna all'articolo 28, il quale prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023

e il 2026) possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

Espone, quindi, i contenuti del Capo IX, in materia di beni culturali, composto dal solo articolo 46. In esso si dispone che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione del Soprintendente. La finalità perseguita dalla disposizione è di semplificazione e liberalizzazione delle procedure al fine di favorire la realizzazione dei richiamati interventi.

Ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono recate dall'articolo 15, il quale prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui talune tipologie di beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le medesime tipologie di immobile possono essere destinate anche ad impianti sportivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare, tra l'altro, ad impianti sportivi. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero della difesa un obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività in oggetto.

Evidenzia, infine, in via generale, che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, in capo alle medesime amministrazioni centrali.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la risposta all'atto del sindacato ispettivo all'ordine del giorno, d'intesa con il Governo, sarà svolta in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, che si terranno presso l'Aula del Senato, propone di sospendere la seduta sino alle ore 17, al fine di consentire ai senatori della Commissione di prendere parte alle stesse.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,30.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032 (n. 106)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 3)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) introduce la tematica di cui all'affare assegnato in titolo, segnalando che la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha presentato la candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale dei Campionati europei di calcio del 2032 (UEFA EURO 2032). A tal fine ha trasmesso la manifestazione di interesse in data 2 febbraio 2022. A seguire, in data 16 novembre 2022, la FIGC ha inviato all'UEFA il *Dossier* preliminare (*Preliminary Bid Dossier*), nel rispetto della prima delle scadenze fissate nell'ambito del procedimento previsto dall'UEFA per la presentazione e l'esame delle candidature. In tale documento sono state individuate quali possibili sedi della manifestazione undici città: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo.

Ricorda, inoltre, che anche la Federazione calcistica turca ha avanzato la propria candidatura per ospitare il medesimo evento sportivo.

A conclusione del processo di valutazione del *Preliminary Bid Dossier*, prosegue il Relatore, l'UEFA ha chiesto chiarimenti riguardo ad alcuni contenuti del Documento inviato dalla FIGC. In particolare, con specifico riferimento agli impianti sportivi destinati ad ospitare gli incontri di calcio, l'UEFA ha rilevato che taluni non rispondono ai criteri minimi richiesti per ospitare un Campionato europeo e che sono pertanto necessarie idonee garanzie da parte delle autorità governative circa l'impegno a far sì che gli stadi, che non rispondono a tali *standard*, siano resi idonei ad accogliere al meglio la richiamata manifestazione sportiva.

Secondo le scadenze previste nel richiamato procedimento delineato dall'UEFA, entro il prossimo 12 aprile l'Italia è tenuta al completamento della propria candidatura, con l'invio del *Dossier* finale (*Final Bid Dossier*). È necessario al fine del buon esito della candidatura, segnala l'oratore, che tale *Dossier* contenga le suddette garanzie chieste dall'UEFA. In

altri termini, nel *Final Bid Dossier* occorrerà, dunque, inserire un impegno in ordine alla disponibilità dell'Italia ad investire per gli interventi necessari sugli impianti sportivi che li richiedono per ottemperare ai requisiti minimi.

Al riguardo, a fronte dell'impegno del Paese ad investire nelle richiamate infrastrutture sportive, segnala che l'assegnazione della manifestazione UEFA EURO 2032 rappresenta l'occasione, innanzitutto, per rafforzare il movimento calcistico italiano e la sua collocazione a livello internazionale, in continuità con la recente vittoria dei Campionati europei del 2021.

Lo svolgimento del prestigioso evento sportivo costituisce, altresì, una straordinaria opportunità per assicurare visibilità a molte città italiane, incluse quelle che non intercettano in modo ottimale i tradizionali flussi turistici internazionali, con indubbi benefici in termini economici, occupazionali, nonché di valorizzazione culturale e con positive ricadute sociali nei territori interessati dall'evento e, più in generale, nell'intero Paese.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore MELCHIORRE (*Fdi*) presenta una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Nessuno intervenendo in dichiarazione di voto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione del Relatore è posta ai voti ed accolta.

Il PRESIDENTE rileva che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,40.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 106

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), come noto, ha avanzato la candidatura dell’Italia ad ospitare la fase finale dei Campionati europei di calcio del 2032 (UEFA EURO 2032), mediante la trasmissione della manifestazione di interesse il 2 febbraio 2022;

nel rispetto della prima delle scadenze fissate nell’ambito del procedimento previsto dall’UEFA per la presentazione e l’esame delle candidature, la FIGC ha trasmesso all’UEFA il *Dossier* preliminare (*Preliminary Bid Dossier*), in data 16 novembre 2022;

in tale documento sono state individuate quali possibili sedi della manifestazione 11 città: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo;

premesso altresì che anche la Federazione calcistica turca ha avanzato la propria candidatura per ospitare il medesimo evento sportivo;

tenuto conto che:

a conclusione del processo di valutazione del *Preliminary Bid Dossier*, l’UEFA ha chiesto chiarimenti riguardo ad alcuni contenuti del Documento inviato dalla FIGC;

con specifico riferimento agli impianti sportivi destinati ad ospitare gli incontri di calcio, l’UEFA ha rilevato che taluni non rispondono ai criteri minimi richiesti per ospitare un Campionato europeo e che sono pertanto necessarie idonee garanzie da parte delle autorità governative circa l’impegno a far sì che gli stadi, che non rispondono a tali *standard*, siano resi idonei ad accogliere al meglio la richiamata manifestazione sportiva;

considerato che:

entro il prossimo 12 aprile l’Italia è tenuta, secondo le scadenze previste nel richiamato procedimento delineato dall’UEFA, al completamento della propria candidatura, con l’invio del *Dossier* finale (*Final Bid Dossier*);

tale documentazione, al fine del buon esito della candidatura, dovrà contenere le suddette garanzie chieste dall’UEFA;

nel *Final Bid Dossier* occorrerà, dunque, inserire un impegno in ordine alla disponibilità dell’Italia ad investire per gli interventi necessari sugli impianti sportivi che li richiedono per ottemperare ai requisiti minimi;

ritenuto che per l'Italia l'assegnazione della manifestazione UEFA EURO 2032 rappresenti l'occasione, innanzitutto, per migliorare la qualità delle infrastrutture calcistiche di alto livello, valorizzando il patrimonio pubblico, visto che la quasi totalità degli impianti è di proprietà degli enti locali, tenendo conto degli *standard* di sicurezza, dell'efficientamento energetico, dell'implementazione della componente tecnologica e dell'accessibilità da garantire ad ampio spettro;

ritenuto altresì che lo svolgimento del prestigioso evento sportivo internazionale costituisca una straordinaria opportunità di promozione turistica per le città italiane candidate nel *Dossier*, incluse quelle che non intercettano in modo ottimale i tradizionali flussi turistici internazionali, con indubbi benefici in termini economici e sociali, inclusi quelli occupazionali, nonché di valorizzazione culturale e con impatto positivo nei territori interessati dall'evento e, più in generale, nell'intera Nazione,

impegna il Governo:

a) a sostenere e qualificare la candidatura avanzata dalla FIGC per l'organizzazione della fase finale dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2032, assumendo ogni opportuna iniziativa di propria competenza che valorizzi l'interesse nazionale rispetto a tale evento e alle relative eredità, dalle quali dovrà emergere, in via prioritaria, una valutazione d'impatto di tali eredità, ispirate a un imprescindibile presupposto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

b) a garantire, conseguentemente, il necessario supporto per il miglioramento delle infrastrutture sportive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, senza consumo di nuovo territorio, anche attraverso la configurazione di strumenti che favoriscano lo stanziamento e/o il reperimento di idonee risorse finanziarie, pubbliche e private, e individuando procedure che assicurino il completamento degli interventi nei tempi richiesti dalla UEFA, anche attraverso una centralizzazione e una semplificazione delle stesse procedure, mutuando modalità già adottate in occasione di progetti e/o eventi ritenuti di interesse nazionale;

c) ad assumere iniziative al fine di favorire la promozione dei territori interessati e una loro maggiore visibilità a livello internazionale, anche nell'ottica della valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale presente nelle città candidate a ospitare l'evento sportivo.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria
29^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Il PRESIDENTE rivolge un augurio a tutte le donne presenti in Commissione, in occasione della Giornata a loro dedicata.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 60 emendamenti e 3 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Ricorda inoltre che, ad oggi, sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 6^a e 7^a sul testo del disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – ha avuto inizio la discussione generale.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo di tenere aperta la discussione generale, per poter intervenire nella seduta della prossima settimana, considerati gli approfondimenti in corso.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Floridaia.

Il presidente DE CARLO conferma che il seguito del dibattito avrà luogo martedì prossimo, fermo restando che si procederà nella stessa seduta all'illustrazione e alla votazione dello schema di parere del relatore, come concordato ieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 411

G/411/1/9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

La 9^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (A.S. 411),

premessò che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

l'*Italian Sounding* riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che «suona» italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia

espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

a prevedere, mediante opportune previsioni normative, che l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, debba riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti;

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

Art. 1.**1.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole: "senza il consenso del coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o delle parti di unione civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76";

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "i nomi di persona", sono aggiunte le seguenti: "gli pseudonimi";».

1.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-*quinquies*) è inserita la seguente:

"c-*sexies*) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali"».

1.3

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-*quinquies*) è inserita la seguente:

"c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali"».

1.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

"c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali"».

1.0.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Oggetto della registrazione)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, dopo le parole: "i simboli grafici e i caratteri topografici" sono aggiunte le seguenti: "e le rappresentazioni grafiche anche generate mediante un programma per elaboratore,".»

1.0.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Divulgazione)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-*bis*. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

4-*ter*. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

4-*quater*. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4-*quinqies*. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

4-*sexies*. Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.».

1.0.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Diritto alla registrazione ed effetti)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza del richiedente."».

Art. 2.**2.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «di disegni o modelli che» con le seguenti: «di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che»;*

2) *al capoverso «Art. 34-bis», comma 2, sostituire le parole: «dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati» con le seguenti: «dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati i disegni e modelli»;*

3) *al capoverso «Art. 34-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi» inserire le seguenti: «e non prolunga i termini di cui all'articolo 4».*

2.0.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)*

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità".».

Art. 3.**3.1**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.*(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – I.R.C.C.S.)*

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di

salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

3.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «di lavoro o d'impiego» inserire le seguenti: «o di una borsa di studio»;*

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i requisiti di brevettabilità»;*

3) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:*

a) i rapporti con i soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;

c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.»;

4) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al deposito della domanda di brevetto» inserire le seguenti: «, alla prosecuzione del procedimento di brevettazione e al pagamento dei diritti di mantenimento in vita, nonché»;*

5) *ovunque ricorrano, sostituire le parole: «struttura di appartenenza» con le seguenti: «università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS».*

3.3

GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)»;

b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e gli IRCCS»;

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o agli IRCCS».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS».

3.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, dopo le parole: «a carattere scientifico (IRCSS)» aggiungere le seguenti: «o con gli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie.».

3.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, sostituire le parole: «di una convenzione tra i medesimi soggetti» con le seguenti: «di una collaborazione tra i medesimi soggetti» e le parole: «appartengono a tutte le strutture» con le seguenti: «spettano a tutte le strutture».

3.6

CRISANTI, D'ELIA, FRANCESCHELLI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile».

3.7

CRISANTI, D'ELIA, FRANCESCHELLI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 65», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori».

3.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 65», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.».

3.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», al comma 2, dopo le parole: «e agli organismi» aggiungere le seguenti: «pubblici o privati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le fondazioni private di partecipazione senza scopo di lucro.».

3.10

SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «senza scopo di lucro» con le seguenti: «a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ovvero a quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento dei profitti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Fino all'adozione della disciplina relativa ai rapporti e alle premialità di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione.».

3.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

3.12

CRISANTI, D'ELIA, FRANCESCHELLI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 4, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

G/411/2/9

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

La 9^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (A.S. 411),

premesso che:

l'articolo 4 introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-*bis*, ai sensi del quale le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi di uffici di trasferimento tecnologico al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

la rete di trasferimento tecnologico è un *asset* su cui puntare, per consentire la valorizzazione della ricerca di università, IRCCS e altri enti di ricerca;

la collaborazione tra pubblico e privato accelera il raggiungimento di risultati positivi ma, per renderla efficace, sono urgenti interventi di sistema che snelliscano procedure e consentano velocità d'azione lungo tutta la filiera;

tale filiera, nel caso del *biotech*, si estende per uno spazio molto esteso, che ricomprende i laboratori di ricerca, la cura del paziente, nonché il famoso passaggio caldeggiato dall'Unione europea «*from farm to fork*»;

sarebbe auspicabile la realizzazione di un centro di riferimento nazionale e di centri regionali dislocati sul territorio con le giuste competenze, anche metodologiche, e le adeguate dotazioni di *budget*;

è necessario mettere a sistema e integrare le competenze sviluppate a livello di singole Regioni italiane, o di gruppi di Regioni, le cosiddette reti regionali di *Tech Transfer*), al fine di riconoscere l'esistenza di competenze consolidate all'interno di singoli istituti e singoli cluster territoriali che possono essere messe a sistema in un'unica «visione»,

impegna il Governo:

a realizzare un centro nazionale che funga da riferimento per le strategie e i processi di trasferimento tecnologico, con particolare riguardo alla filiera del *biotech*, nonché a favorire a costituzione di equivalenti centri regionali anche attraverso la previsione di adeguate dotazioni di risorse per entrambe le tipologie di strutture.

Art. 4.

4.0.1

POGLIESE, DE CARLO, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59.

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)

1. Un brevetto italiano, un brevetto europeo valido in Italia e un brevetto europeo con effetto unitario che siano stati concessi, per la medesima invenzione, allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità hanno la stessa efficacia e protezione."».

4.0.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 70-bis.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)

1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione degli stessi.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.";

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "articoli 70, 70-bis e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70 e 71" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli."».

4.0.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Brevetazione alternativa)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richiedente ha facoltà di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità in una domanda di brevetto per invenzione o viceversa."».

4.0.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Rivendica)*

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 6, la parola "aziendale" è soppressa.».

4.0.5

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Sanzioni amministrative)*

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole "da 51,65 euro a 516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 516,46 euro a 5.164,57 euro"».

4.0.6

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Aumento delle sanzioni amministrative)*

1. All'articolo 127, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: "da 51,65 euro a 516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 150 euro a 1500 euro".».

4.0.7

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)*

1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 144.1*(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)*

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale."».

4.0.8

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi contro la pirateria e l'Italian Sounding».

4.0.9

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituito, presso la il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico, composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e da rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché da ulteriori personalità con elevate competenze individuate con decreto di cui al comma 2, volto all'individuazione di un lessico condiviso tra tutti gli *stakeholders* in materia di trasferimento tecnologico, finalizzato a:

1) favorire la pubblicizzazione e la promozione economica e commerciale delle private esistenti;

2) sviluppare progetti congiunti di sistema anche al fine di intercettare meglio risorse di finanza agevolata pubbliche ai vari livelli (locale, nazionale, europeo) e raggiungere compiutamente le finalità strategiche di sistema, *in primis* digitalizzazione ed economia circolare.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.».

Art. 5.

5.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a) capoverso «1.», lettera b), sostituire le parole: «la riproduzione» con le seguenti: «la rappresentazione»;*

2) *al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda»;*

3) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti: «e-bis) al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano";*

e-ter) dopo il comma 5-bis inserire i seguenti "5-ter. Se mancano parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al comma 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.

5-quater. Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui

al comma 2 purché le parti corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione".».

5.0.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "oppure, in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente";

2) al comma 3, alla lettera *b*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente";

3) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di riferimento ad una domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni." e dopo le parole: "al momento del deposito" sono inserite le seguenti: "oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni";».

5.0.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Rivendicazione in proprietà)*

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 169 dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: "5-quater. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento;

5-quinquies. Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda."».

5.0.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Esame delle opposizioni e decisioni)*

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La documentazione fornita dall'opponente è immediatamente trasmessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi al richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio."».

5.0.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)*

1. All'articolo 184-*sexies* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 3 le parole: "data della registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "data di deposito della registrazione, ivi compresa eventuale rivendicazione di priorità."».

Art. 6.**6.0.1**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Sede centrale del Tribunale unificato dei brevetti)*

1. Al fine di rafforzare la competitività del Paese nel panorama brevettuale europeo, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia, a cui partecipano rappresentanti del Ministero degli affari europei, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della giustizia, con il compito di seguire, in tutte le sedi competenti, le fasi e le procedure, nonché di coordinare le azioni, propedeutiche ad ospitare nella sede di Milano una delle tre corti centrali del Tribunale unificato dei brevetti.

2. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.».

Art. 10.**10.1**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservano» inserire le seguenti: «in formato digitale».

10.2

POGLIESE, DE CARLO, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo periodo» aggiungere in fine le seguenti: «La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito.».

10.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali atti e documenti sono conservati per il tempo necessario all'esame delle domande di deposito da parte degli Uffici competenti dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi, in linea con quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).».

10.0.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Digitalizzazione documentazione camere di commercio)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto data di de-

posito, dal 1° aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le camere di commercio e presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

G/411/3/9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (A.S. 411),

premessi che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà industriale in materia di esame delle domande, con particolare riferimento alle domande che hanno ad oggetto nuove varietà vegetali. Nello specifico, viene soppressa la Commissione a carattere consultivo attualmente composta da specifiche professionalità e coinvolta nella procedura con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esprime parere vincolante sui requisiti di validità delle nuove varietà vegetali;

considerato che:

con riferimento alla materia della privativa vegetale, il sistema brevettuale, tradizionalmente pensato come privativa atta a proteggere l'invenzione meccanica, se applicato alle innovazioni chimiche, biochimiche e biologiche, porta con sé alcune complicazioni;

con riferimento al provvedimento in parola, secondo quanto emerso in sede di audizione del Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, in un'ottica operativa ed investigativa, sarebbe meritevole di riflessione l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali;

la contraffazione e la violazione di privativa alterano le regole del mercato concorrenziale, danneggiando le imprese che operano nella legalità e rappresentando un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori;

la concorrenza dei Paesi fortemente industrializzati, in particolare, ha messo drammaticamente in evidenza quanto siano importanti la difesa e la protezione dei marchi e dei brevetti, unitamente alla necessità di af-

frontare il mercato con una strategia finalizzata alla tutela delle idee innovative e dei prodotti *Made in Italy*;

la lotta alla contraffazione e alla violazione di privativa implicano la presenza di validi strumenti atti a contrastare efficacemente il fenomeno,

impegna il Governo:

ad avviare ogni iniziativa utile di carattere normativo volta a promuovere l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali.

Art. 12.

12.1

ZEDDA, DE CARLO, POGLIESE, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esame delle domande volto ad accertare se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, c)-ter e c)-quater avviene d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette la domanda di registrazione, unitamente a un esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che esprime il parere di competenza vincolante entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta."».

12.2

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2.», con il seguente:

«2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'esame delle domande volto ad accertare se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dell'articolo 14, comma 1, lettere c)-bis, c)-ter e c)-quater deve avvenire acquisita l'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. A tal fine, l'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette obbligatoriamente la domanda di registrazione, unitamente a un esemplare del mar-

chio e ogni altra documentazione utile alla valutazione, anche preliminarmente richiesta al titolare della domanda circa l'uso o il proponendo uso del segno, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che esprime il parere di competenza entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.».

12.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo:

1) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e alimentari»;

2) dopo le parole: «l'Ufficio» inserire le seguenti: «, previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «con le medesime modalità,» inserire le seguenti: «e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente,».

12.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e alimentari»;

b) sostituire le parole: «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» con le seguenti: «nomi o segni geografici»;

c) dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» aggiungere le seguenti: «. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta».

12.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» *con le seguenti:* «e alimentari»;

2) *sostituire le parole:* «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» *con le seguenti:* «nomi o segni geografici»;

3) *dopo le parole:* «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» *inserire le seguenti:* «. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta».

12.6

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» *con le seguenti:* «e alimentari»;

b) *sostituire le parole:* «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» *con le seguenti:* «nomi o segni geografici».

12.7

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «l'Ufficio» *inserire le seguenti:* «, previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238.»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «con le medesime modalità» *aggiungere le seguenti:* «e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente».

Art. 16.**16.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;».

16.3

POGLIESE, DE CARLO, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire la lettera c) con la seguente: «c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese.».

16.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 2, lettera b), le parole: "almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno diciotto mesi".».

Art. 18.**18.1**

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: «con lo spirare dell'ultimo istante del giorno» con le seguenti: «alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno».

18.2

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con lo spirare dell'ultimo istante del giorno» con le seguenti: «alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno».

Art. 19.**19.1**

POGLIESE, DE CARLO, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «b-bis) all'articolo 58, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità".».

Art. 20.**20.1**

GELMINI, LOMBARDO

Sopprimere l'articolo.

20.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 144, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".».

Art. 21.**21.0.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 144, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".».

Art. 25.**25.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1.» sostituire le parole: «istanza comune» con le seguenti: «istanza congiunta»;*

2) *al capoverso «2.» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualsiasi documento presentato dal richiedente»;*

3) *al capoverso «3.» sostituire le parole: «dalla ricezione della comunicazione» con le seguenti: «dal termine di cui al comma 1»;*

4) *dopo il capoverso «3.» inserire il seguente: «3-bis. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.».*

Art. 29.**29.0.1**

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ove constatati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione," sono aggiunte le seguenti: "anche a beni materiali e immateriali protetti da diritti di proprietà industriale o intellettuale"

b) al comma 2, le parole: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate" sono sostituite dalle seguenti: "sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure adottate per un periodo temporaneo specificato che, qualora necessario, può essere prorogato. L'Autorità informa la rete europea della concorrenza delle misure

cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)."

c) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "a livello globale durante l'esercizio precedente".».

29.0.2

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di eccesso strutturale di domanda sui mercati rilevanti interessati, anche a causa di crisi epidemiche e sanitarie, ove ad un sommario esame, l'Autorità constati la sussistenza di limiti alla produzione, agli sbocchi o agli accessi ai mercati della produzione e distribuzione di farmaci soggetti a protezione della proprietà intellettuale idonei a contrastare la situazione di crisi determinatasi, essa può, d'ufficio, deliberare l'adozione di misure cautelari, imponendo all'impresa titolare del diritto di proprietà intellettuale il rilascio di una corrispondente licenza obbligatoria, a condizioni eque e non discriminatorie, nei confronti di soggetti terzi che ne facciano richiesta e che si trovino in possesso dei requisiti di idoneità e sicurezza per la salute pubblica, provvedendo al contempo al trasferimento tecnologico e delle competenze idonee a consentire la produzione sul territorio nazionale".».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria**46^a Seduta**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare, accompagnata dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dal dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di ISTAT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 1° marzo.

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Ha la parola la dottoressa FREGUJA.

Successivamente il presidente ZAFFINI rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 8 marzo 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 19,25.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo MANTOVANO.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) ed Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,40.

